



LEGGE 13 agosto 1969, n. 22.

Legge sull'edilizia.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 agosto 1960:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Opere soggette a disciplina.

E' fatto obbligo di osservare le norme della presente legge per tutti i lavori di costruzione, ricostruzione, restauro, ampliamento e demolizione di edifici, per i muri di cinta e le cancellate, nonchè per modifiche ai fronti dei fabbricati, per apertura o chiusura di porte o finestre, negozi, vetrine, per scrostamento o costruzione di intonaci, per coloriture esterne, per sostituzione di materiale ed in genere per qualsiasi opera nuova o di variazione all'esterno dei fabbricati prospettanti su suolo pubblico o visibili dalle pubbliche strade.

Sono inoltre sottoposte alla norma della legge la distribuzione interna delle nuove case per quanto riguarda l'igiene dell'abitazione e la esecuzione degli impianti sanitari e della fognatura domestica.

Art. 2.

Obbligo della denuncia dei lavori.

Chiunque voglia intraprendere lavori di cui al precedente articolo dovrà farne denuncia all'Ufficio Tecnico Governativo presentando l'apposito modulo di domanda che, debitamente compilato, dovrà essere firmato oltre che dal proprietario, dal tecnico progettista e dal tecnico che, assumendo la direzione dei lavori, si rende responsabile della buona esecuzione degli stessi in conformità del progetto approvato.

I lavori non potranno essere iniziati prima che il proprietario abbia ottenuto la regolare licenza di costruzione.

Solo in caso di assoluta urgenza o di pericolo l'inizio dei lavori potrà essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico contemporaneamente alla presentazione della regolare denuncia.

Art. 3.

Norme per la presentazione della denuncia.

La denuncia all'Ufficio Governativo dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa del progetto, dai disegni in quadruplica originale firmati dal committente, dal progettista o dal direttore dei lavori. La relazione illustrativa, quando si tratti di case di abitazione, pubblici esercizi, laboratori, edifici industriali, artigianali ecc. dovrà contenere una precisa descrizione degli impianti sanitari secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti sanitari. I disegni dovranno essere ben chiari, quotati o tali da illustrare in ogni parte il lavoro da eseguire, sia planimetricamente che alimetricamente, e da determinare con esattezza la ubicazione.

Quando sia necessario, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico potrà richiedere disegni aggiunti o maggiori particolari e calcoli statici prima di sottoporre il progetto all'esame della Commissione dell'Edilizia.

Art. 4.

Termine per il rilascio della licenza di costruzione.

Il Deputato ai Lavori Pubblici, ricevuta l'approvazione del progetto della Commissione dell'Edilizia e l'autorizzazione dell'Ufficiale Sanitario, sentito il parere dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, rilascia, previo pagamento della tassa di cui all'allegata tabella, la licenza di costruzione allegando una delle copie dei disegni di progetto debitamente bollata e vidimata, oppure fa presente in quale parte i progetti devono essere ripresentati, modificati, o per quali ragioni non può essere rilasciata la licenza.

La licenza di costruzione per dare inizio ai lavori ha validità di un anno. Qualora entro tale termine i lavori non vengano iniziati il permesso si considera annullato e il progetto dovrà essere sottoposto a nuova approvazione.

Il rilascio della licenza non esime il proprietario, il progettista ed il direttore dei lavori da qualsiasi rispettiva responsabilità sia civile che penale. La licenza è rilasciata salvo i diritti dei terzi e con esonero da ogni responsabilità degli organi che la rilasciano.

Art. 5.

Restauro di minore entità.

Per restauri poco importanti e che non modifichino la struttura, la pianta e l'estetica del fabbricato, la domanda per il nulla osta potrà essere accettata anche senza corredo di disegni.

Art. 6.

Case coloniche.

Similmente i progetti per la costruzione o il restauro delle case coloniche ed in genere di modesti edifici posti fuori dei centri abitati o lontano dalle maggiori strade di comunicazione, potranno essere approvati dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, udito il parere dell'Ufficiale Sanitario, senza l'intervento della Commissione dell'Edilizia, la quale dovrà preventivamente dare soltanto il suo benessere per l'occupazione dell'area per lo scopo suddetto.

Art. 7.

Modifiche di progetti e variazioni ai lavori.

Il direttore dei lavori è responsabile in solido con il proprietario della esatta rispondenza tra opere e progetto.

Se in corso di lavoro si dovessero presentare necessità di modifiche il proprietario dovrà sospendere immediatamente i lavori presentando le varianti relative, che potranno avere la necessaria approvazione a norma dell'art. 4 prima della nuova ripresa dei lavori.

In caso di inadempienza anche al direttore dei lavori saranno applicate le sanzioni di legge.

In caso di inosservanza circa le disposizioni del direttore dei lavori da parte del proprietario o dell'impresa costruttrice, il direttore dei lavori dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Tecnico rassegnando le dimissioni dall'incarico per evitare l'applicazione a suo carico delle sanzioni della presente legge. Da tale momento il lavoro si considererà sospeso di autorità. In caso di inadempienza all'ordine di sospensione, questo potrà essere ripetuto con le relative sanzioni.

Art. 8.

Esecuzione e sorveglianza dei lavori.

La licenza di costruzione rilasciata dal Deputato dei Lavori Pubblici, unitamente ai disegni approvati dalla Commissione e controfirmati dall'Ingegnere Capo, dovranno essere conservati sul luogo di lavoro a disposizione dei funzionari incaricati della sorveglianza e del controllo per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Competenze professionali.

Ciascun tecnico nell'interno della Repubblica è autorizzato ad eseguire mansioni professionali corrispondenti ai titoli di studio conseguiti. La competenza per ciascun titolo di studio verrà determinata da apposito regolamento.

Art. 10.

Licenza di abitabilità.

Gli edifici di nuova costruzione o quelli che abbiano subito importanti opere di restauro, indicate caso per caso dagli organi che ne hanno approvato la progettazione, non possono essere occupati per abitazione, uffici, laboratori ed altro, senza la licenza di abitabilità e di agibilità rilasciata dal Deputato dei Lavori Pubblici previo nulla osta da parte del Deputato di Igiene e Sanità e dell'Ufficio Tecnico Governativo. Il rilascio di tale licenza è condizionato alla visita di incaricati dell'Ufficio di Igiene e Sanità e dell'Ufficio Tecnico all'atto del completamento delle opere strutturali al grezzo (fondazioni, muri, scale, tetti, tramezzi, travi, pilastri, fosse biologiche, ecc.). Detta visita dovrà essere ripetuta all'atto del completamento delle opere di finitura, sempre previo pagamento dei diritti di sopralluogo di cui all'allegata tabella.

L'Ufficio Tecnico può intervenire con provvedimenti opportuni qualora risultassero evidenti carenze tecniche o costruttive che potessero compromettere la stabilità dell'edificio.

Il rilascio della licenza di abilità e di agibilità attesta soltanto la rispondenza in forma esteriore fra esecuzione e progetto, la idoneità dei servizi e la salubrità dell'abitazione. Pertanto ogni responsabilità circa la staticità della costruzione compete comunque e solo o al progettista, o al direttore dei lavori, o al costruttore, e non potrà essere diminuita da eventuali varianti, attuate a richiesta dell'Ufficio Tecnico, nè dalla licenza di abitabilità e di agibilità di cui sopra, la quale quindi non implica alcuna responsabilità per gli organi che la concedono, e che effettuano sopralluoghi.

TITOLO II.

Norme tecniche per la compilazione di progetti e per la costruzione di edifici.

Art. 11.

Carattere degli edifici.

Entro le mura castellane e nelle immediate vicinanze, è fatto obbligo, per nuove costruzioni, ampliamenti o restauri, di non discostarsi in linea di massima dal carattere semplice dell'architettura esistente, evitando all'esterno dei fabbricati uno stile che stoni con il carattere dell'antico abitato e mantenendo soprattutto il colore proprio del paese.

Art. 12.

Occupazione del suolo pubblico. Allineamenti stradali.

Distanze dei fabbricati dalle strade consolari.

E' proibito occupare, senza autorizzazione, anche una piccola parte di suolo pubblico con gradini, soglie, zoccolature, sedili, basamenti per vasi o per altro, o con oggetti di qualsiasi genere.

Dove il piano regolatore o le disposizioni della Commissione dell'Edilizia abbiano fissato gli allineamenti stradali, questi dovranno essere rispettati anche se la sede stradale risulti in tutto o in parte di proprietà privata.

Chi intende edificare una casa di civile abitazione lungo la strada consolare, fuori dai centri abitati, dovrà tenersi alla distanza di almeno 4 metri, misurata dal ciglio, purchè la strada si svolga in rettilineo.

La Commissione, per particolari ragioni di viabilità o di urbanistica, potrà richiedere distanze maggiori.

Per le costruzioni a nuovo di case coloniche o rurali e di concimaie si dovrà osservare una distanza non inferiore a metri 10, misurata come sopra. Per le costruzioni di opifici per industrie tale distanza, non solo dalla pubblica strada, ma anche dagli abitati, verrà stabilita dalla Commissione.

I muri di cinta possono essere stabiliti sul limite della strada consolare, non in curva, salvo osservare la debita distanza per lo stillicidio.

Art. 13.

Balconi.

I balconi sporgenti non possono collocarsi ad altezza minore di metri 4.50 sul piano stradale o sul piano del marciapiede.

Essi non debbono sporgere dal filo di fabbricazione piu' di un sesto della larghezza stradale.

Art. 14.

Serramenti.

Le porte e le finestre collocate all'altezza minore di m. 2,50 sui marciapiedi o di m. 3,50 sulle strade non debbono avere serramenti che aprano verso l'esterno.

Art. 15.

Canali di gronda e tubi pluviali.

Tutte le case saranno munite di grondaie e di tubi pluviali. Le acque piovane saranno incanalate nell'apposita fognatura o nelle cunette in modo da impedirne la dispersione sul suolo e da evitare il danneggiamento delle strade.

I canali di gronda ed i tubi pluviali, quando sono visibili, debbono essere studiati e costruiti con cura in modo da non deturpare l'estetica dei fabbricati.

La parte bassa dei tubi per l'altezza di circa due metri, quando non è incassata nel muro, deve essere costruita con materiale resistente agli urti ed allo schiacciamento e disposta in modo da evitare di essere danneggiata dal passaggio dei veicoli.

I fognoli di immissione dei tubi pluviali nella fognatura pubblica saranno costruiti a spese dei proprietari degli edifici cui debbono servire, secondo le dimensioni, le pendenze, la forma che saranno prescritte dall'Ufficio Tecnico.

La manutenzione è a carico dei proprietari.

Art. 16.

Insegne, tende, iscrizioni.

E' vietato collocare all'esterno dei fabbricati insegne, vetrine, tende sporgenti, lapidi, stemmi, iscrizioni di qualsiasi genere senza l'autorizzazione della Commissione Edilizia e il rispetto delle norme appositamente emanate.

Art. 17.

Numeri civici e tabelle di nomenclatura stradale.

Gli ingressi su piazze, o su strade, sia pubbliche che private, debbono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dalla Commissione dell'Edilizia e recanti il numero civico da essa determinato.

I proprietari sono obbligati a rispettare i numeri civici e le tabelle di nomenclatura stradale e a ripristinarli qualora siano danneggiati o distrutti per colpa loro.

Art. 18.

Servizi igienici.

Nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione degli esistenti si deve provvedere affinché ciascuna unità immobiliare (appartamento, negozio, bar, trattoria, opificio ecc.) sia provvista dei necessari ed idonei servizi igienici come da disposizioni degli organi competenti e da norme vigenti in materia.

Art. 19.

Fognature e scarichi.

L'immissione dei fognoli privati ricadenti sul suolo pubblico sarà eseguita dall'Ufficio Tecnico dietro il pagamento da parte dei proprietari di un canone anticipato da stabilirsi di volta in volta.

La manutenzione razionale dei fognoli di allacciamento delle fognature domestiche a quelle pubbliche è obbligatoria ed a carico degli utenti, e similmente sono obbligatori e sempre a carico degli utenti i nuovi allacciamenti e le modifiche che si rendessero necessari in seguito a sistemazione della strada e delle fognature esistenti o a costruzione di nuove fognature.

Nel caso che i proprietari non eseguano il pagamento anticipato o di allacciamento o di modifica dei fognoli domestici saranno applicate per il rimborso delle spese le norme della legge 7 luglio 1919, n. 28 sulla pubblica edilizia.

In caso di necessità è fatto obbligo ai privati di consentire il passaggio nel sottosuolo di loro proprietà di fognoli di allacciamento alla fognatura pubblica proveniente da abitazione di terzi.

E' vietato collocare le canne di scarico delle acque nere esternamente ai muri prospettanti su suolo pubblico.

E' vietato lo scarico delle acque nere nelle condutture pluviali.

Dove esista la fognatura pubblica i predetti scarichi di acque nere non potranno essere immessi nei corsi d'acqua o nei fossi stradali.

E' vietato pure far defluire a ciclo aperto acqua di rifiuto di qualsiasi specie e provenienza.

Le acque residue dalla lavorazione delle industrie per poter essere immesse nei corsi d'acqua o nei fossi stradali dovranno avere subito una depurazione che dovrà essere giudicata conveniente dall'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Per quanto riguarda l'immissione nella fognatura pubblica, l'uso di fosse biologiche o di pozzi neri a perfetta tenuta e l'adozione di altri sistemi di smaltimento, si applicano le disposizioni emanate dagli organi competenti e le norme vigenti in materia. Altrettanto dicasi per i fumaioli.

Art. 20.

Mensole e supporti per servizi elettrici.

I proprietari sono obbligati a consentire l'attacco all'eterno delle loro case di mensole e supporti per servizi elettrici di interesse pubblico, senza poter pretendere alcuna indennità.

Art. 21.

Isolamento delle case dal terreno e dall'umidità.

Le case di nuova costruzione dovranno avere tutti i muri perimetrali dal loro punto di emergenza dalle fondamenta convenientemente isolati dal terreno circostante.

Similmente le strutture murarie di elevazione saranno diligentemente isolate al piano di risega delle fondazioni con uno strato impermeabile. Lungo il piede dei muri d'ambito delle abitazioni tanto verso le strade pubbliche non selciate quanto nei cortili e negli spazi di isolamento deve costruirsi una striscia di pavimento di almeno cm. 75 di larghezza. Nel caso di rinvenimento di acque sotterranee nel terreno da fabbricare, queste dovranno essere allontanate mediante appositi canali o drenaggi.

Art. 22

Dimensione degli ambienti ad uso abitazione.

Di norma l'altezza dei piani terreni ad uso abitazione, misurata fra pavimento e soffitto, non deve essere inferiore a m. 3, e quella dei piani superiori, misurata nello stesso modo, a m. 3.

Il pavimento dei pianterreni ad uso abitazione sarà sopraelevato sul suolo circostante di almeno metri 0,50 e sarà isolato contro ogni infiltrazione di umidità mediante vespai o sotterranei ventilati.

Le stanze da abitare debbono avere una cubatura minima di mc. 25, con finestre aperte all'aria libera di ampiezza non inferiore ad un decimo della superficie della stanza, ventilazione sufficiente o mezzi sussidiari di ventilazione. Quando vi è una sola finestra questa non dovrà avere una ampiezza inferiore a mq. 1,30. Le cucine, quando non servono anche per soggiorno, possono avere cubatura minima di mc. 15 con finestre di almeno mq. 1,50 di superficie. La larghezza dei corridoi non sarà inferiore a m. 1,15.

Le scale debbono essere ben ventilate, ben illuminate mediante finestre o lucernai aperti all'aria libera.

Possono prendere luce dalle gabbie delle scale soltanto gli ingressi, piccoli corridoi, passaggi o locali di sgombero.

Art. 23.

Protezioni contro le variazioni atmosferiche.

I muri di ambito nelle case di abitazione debbono avere spessori tali, secondo il materiale impiegato ed il sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche, a giudizio dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Igiene e Sanità.

Similmente le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di cm. 35 ventilata mediante apertura verso l'esterno munita di griglie. La camera d'aria può essere sostituita tanto per i tetti quanto per i terrazzi con opportuni strati di materiali isolanti.

I serramenti saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte.

Art. 24.

Prevenzione dei pericoli d'incendio.

I focolari debbono costruirsi sopra strutture di materiali incombustibili di conveniente spessore. Ogni focolare o cucina, ogni forno, ogni scaldabagno a legna deve essere munito di propria canna fumaria indipendente dalle altre, di materiale incombustibile e inalterabile al calore, isolata da una distanza di almeno 15 centimetri da ogni struttura combustibile.

E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto o costruire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti su suolo pubblico.

Art. 25.

Fumaioli e canne fumarie.

Nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia piu' basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno e incomodo ai vicini.

Le canne fumarie dei forni, delle caldaie a vapore, dei focolai industriali ed impianti consimili dovranno essere totalmente esterne ed indipendenti da altre canne fumarie, tanto da escludere ogni danno e incomodo agli abitati.

Potrà tuttavia essere consentito che le canne fumarie di caloriferi domestici siano collocate sulle scale ovvero anche all'interno di muri corrispondenti a cucine, bagni e cessi, purchè lo spessore del muro, dalla parte interna degli ambienti alla canna, sia di almeno 14 cm. ed i muri stessi abbiano intonaco intero e tubatura a perfetta tenuta.

L'Ufficio di Igiene potrà anche prescrivere, caso per caso, quando sia ritenuto necessario, l'uso esclusivo dei carboni magri e di apparecchi fumatori.

Qualunque camino dovrà essere munito di cappa comunicante con canali autonomi e singoli per la completa asportazione dei prodotti della combustione. La struttura, il collocamento ed il materiale delle canne fumarie debbono essere tali da impedire l'eccessivo calore nell'interno degli ambienti e qualsiasi fuoriuscita dei prodotti gassosi lungo il percorso, restando vietata l'applicazione di tubature addossate alle pareti interne delle camere da letto.

Art. 26.

Estetica delle coperture.

Le coperture, specialmente nei rioni dell'abitato sui quali possa affacciarsi dall'alto, debbono essere studiate e costruite con la stessa cura dei prospetti per quanto riguarda l'estetica e l'osservanza delle buone regole dell'arte.

I fumaioli, i lucernari, gli abbaini debbono anche'essi costruirsi in maniera decorosa, ben proporzionali e con materiali adatti.

Art. 27.

Chiusura delle zone di distacco fra due fabbricati.

Le fonti delle zone di distacco sulle vie pubbliche tra due fabbricati debbono essere chiuse con cancellate o muri di cinta decorosi e con criteri unitari architettonici, anche se la zona di distacco appartiene a due proprietari.

Art. 28.

Stabilità delle costruzioni.

Chi progetta, dirige ed esegue lavori di costruzione e di restauro dei fabbricati deve provvedere, sotto la propria personale responsabilità, che i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, riescano solidi e rispondano alle comuni norme di sicurezza e di igiene.

Debbono fra l'altro essere osservate le norme seguenti:

- a) E' vietato costruire sul ciglio o al piede di dirupi, in prossimità di calanchi, su terreni di non buona consistenza, di struttura eterogenea, detritici, franosi o comunque atti a scoscendere.
- b) Le fondazioni in roccia poseranno sul masso denudato del cappellaccio ed opportunamente spianato. Dove non esiste roccia dovrà raggiungersi il terreno compatto o altrimenti adottare i mezzi dell'arte del costruttore per assicurare una buona fondazione.
- c) Le murature saranno eseguite con buoni materiali e accurata mano d'opera. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda e di materiale non resistente agli agenti atmosferici. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, dovranno usarsi per rinforzo cordoli di laterizi con buona malta, e fasce di calcestruzzo cementizio.
- d) Le dimensioni dei muri debbono essere calcolate in modo che il carico unitario mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale piu' debole.
- e) Sono vietate le strutture spingenti ove non siano munite di robuste catene o di altri mezzi atti ad eliminare le spinte.
- f) E' proibito costruire opere murarie o di cemento armato nei periodi di gelo.
- g) Per le costruzioni di cemento armato e l'accettazione degli agglomeramenti idraulici ogni decisione di competenza del tecnico progettista e del direttore dei lavori e del costruttore è demandata all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico all'atto della presentazione della denuncia di costruzione.

Art. 29.

Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo.

Quando una casa o parte di essa minacci ruina il proprietario o gli utenti sono obbligati a farne denuncia immediata all'Ufficio Tecnico Governativo.

Questo, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenta pericolo o che un lavoro è condotto in modo da destare preoccupazioni per la pubblica incolumità, indica e prescrive i provvedimenti da prendere ed eventualmente ordina lo sgombero dell'edificio e la demolizione delle parti pericolanti.

Art. 30.

Esecuzione dei lavori.

Chiunque voglia eseguire lavori di costruzione o di restauro che interessino il suolo stradale o disturbino o rendano pericoloso il transito, deve recingere il luogo destinato all'opera.

Per l'occupazione del suolo pubblico il costruttore deve seguire la procedura della legge 25 aprile 1944 per ottenere i dovuti permessi.

I recinti, i posteggi, gli scavi, i depositi di materiale su strade devono, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, essere muniti di una o più lanterne rosse collocate in modo da essere facilmente visibili e da delimitare la zona temporanea occupata.

I ponti e le scale di servizio ed in generale tutte le armature ed incastellature debbono essere eseguite a regola d'arte con materiali di buona qualità e resistenza in modo da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali.

Le impalcature dei ponti debbono essere munite di robusto parapetto dell'altezza di circa un metro e di uno zoccolo di riparo aderente al pavimento di altezza sufficiente ad impedire la caduta dei materiali.

Anche i ponti a sbalzo sopra suolo pubblico sono vietati senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Governativo.

Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa la idoneità dei medesimi come di ogni altro mezzo d'opera spetta per intero a coloro che ne curano la esecuzione. Essi debbono porre la maggiore diligenza per evitare ogni pericolo nella esecuzione degli stessi, nell'assicurare e sbadacchiare i cavi, nelle armature delle volte e dei solai e loro disarmo nella elevazione dei carichi, nell'assicurare provvisoriamente ogni opera sporgente, come balconi, cornici, mensole e simili, nell'eliminare legnami, cordami, attrezzi deteriorati o consumati nell'evitare l'accumulo di materiali sui ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni.

Il controllo per l'applicazione di quanto sopra e di ogni altra precauzione atta ad impedire infortuni sul lavoro spetta alla Forza Pubblica. Tale controllo tuttavia non attenua in modo alcuno la responsabilità dei diritti esecutori dei lavori.

Il costruttore deve curare la pulizia della strada in corrispondenza del cantiere dei lavori; i materiali di rifiuto devono essere immediatamente trasportati ai luoghi per gli scarichi pubblici.

Art. 31.

Deroghe alle norme tecniche per le costruzioni edilizie.

Nei lavori di restauro o di adattamento di vecchi fabbricati le norme tecniche sopra esposte saranno applicate solo in quanto sarà possibile.

Per ogni genere di costruzione la Commissione dell'Edilizia e per la conservazione dei monumenti, delle opere d'antichità e d'arte curerà l'esatta osservanza della presente legge. Tuttavia in giustificati casi di particolari necessità potrà consentire deroghe a qualche disposizione del regolamento stesso, purchè non sia compromessa in nessun caso la stabilità, l'igiene e l'estetica dei fabbricati.

TITOLO III.

Sanzioni penali.

Art. 32.

Vigilanza sui lavori di costruzione.

La vigilanza sui lavori di costruzione per quanto riguarda l'applicazione della presente legge viene effettuata dalla Commissione dell'Edilizia o da funzionari da essa incaricati, dagli organi dell'Ufficio Tecnico Governativo e dell'Ufficio d'Igiene e Sanità, che potranno visitare in qualunque momento i cantieri di costruzione e le case dove si eseguono i lavori.

Art. 33.

Penalità.

I contravventori agli obblighi imposti dalla presente legge nonchè agli ordini emanati dalla Commissione dell'Edilizia e per la conservazione dei monumenti, delle opere d'antichità e d'arte, sono puniti con la multa estensibile, secondo la gravità dell'infrazione, da L. 50.000 a L. 800.000.

A carico dei contravventori, oltre alle superiori sanzioni, potrà essere richiesta dalla Commissione dell'Edilizia o dall'Ufficio Tecnico o dall'Ufficio d'Igiene e Sanità la demolizione delle opere eseguite in contrasto con la presente legge, e, in caso di inottemperanza, la demolizione potrà essere compiuta d'ufficio con addebito ai contravventori delle spese relative.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 agosto 1960 - 1659 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Gino Vannucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

V. M. Francini

Natura della costruzione

Tipo della costruzione Nuova Amplia-

mento

Ville L. 4.0002.000

Villette semplici..." 2.0001.000

Case di civile abitazione fino a

2 appartamenti " 1.000 500

Case di civile abitazione da

3 a 6 appartamenti " 4.0002.000

Case di civile di

oltre 6 appartamenti " 6.0003.000

Case coloniche " 1.000 500

Alberghi e pensioni fino a

40 camere " 5.0002.500

Alberghi e pensioni oltre a

40 camere " 10.0005.000

Bottega artigianale o edificio

fino a 1 vano " 1.000 500

Bottega artigianale o edificio

oltre 1 vano " 2.0001.000

Edifici industriali per ogni mc. " 6 3

Opere accessorie di 1 vano " 500 250

Opere accessorie di piu' vani " 1.000 500

Cripte di cimiteri " 4.0002.000

Chioschi e negozi da 1 vano " 2.5001.000

Chioschi e negozi da piu' vani " 5.0002.000

Diritti per ogni sopraluogo previsto dalla
legge L.2.000

Diritti per ogni sopraluogo a richiesta
degli interessati" 1.000